

LA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

Per sposarsi, sia con rito civile sia religioso, sono necessarie le " pubblicazioni di matrimonio".

La pubblicazione di matrimonio è una forma di pubblicità- notizia che ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perché chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio possa opporsi alla celebrazione.

COME SI OTTIENE

Per effettuare le pubblicazioni di matrimonio è necessario concordare preventivamente un appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile.

La richiesta deve essere effettuata da entrambi gli sposi presentandosi personalmente (o tramite persona che ha ricevuto l'incarico con procura speciale).

L'Ufficiale di stato civile riceve dai futuri sposi le dichiarazioni circa l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio e redige apposito verbale, lo sottoscrive insieme ai due futuri sposi e verifica quanto dichiarato acquisendo i documenti d'ufficio.

Le pubblicazioni devono essere richieste all'Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza di uno dei due sposi e vengono poi eseguite anche nel comune di residenza dell'altro sposo.

DOCUMENTI NECESSARI

I *cittadini italiani* devono consegnare i seguenti documenti:

- documento di identità personale;
- richiesta di pubblicazione del Parroco in caso di matrimonio cattolico;
- richiesta del Ministro di Culto con l'attestazione della nomina da parte del Ministero dell'Interno, in caso di matrimonio acattolico;
- decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione;
- decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi(articolo 87 del Codice Civile);
- decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo(articolo 89 del Codice Civile);
- decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio dei minorenni.

I *cittadini stranieri* devono consegnare i seguenti documenti:

- passaporto o documento di identità personale (permesso di soggiorno per presa visione);

- nulla osta al matrimonio che deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome , cognome, data e luogo di nascita, paternità, maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve inoltre riportare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino (seguono le generalità);
- atto di nascita: rilasciato dal Paese d'origine, tradotto e legalizzato (se il nulla osta non contiene i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità, o il cittadino è residente in Italia).

Il nulla- osta può essere rilasciato:

- *dall'Autorità Consolare in Italia, in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana che ha sede nella città in cui ha sede il Consolato straniero che ha rilasciato il documento;*
- *dall'Autorità competente del proprio Paese, in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall'Ambasciata italiana all'estero.*

La convenzione di Monaco del 5.9.1980 prevede la possibilità di sostituire il nulla-osta con un **certificato di capacità matrimoniale**, esente da legalizzazione, che viene rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del proprio Paese.

Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione sono: Austria, Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Spagna, Svizzera, Turchia.

Cittadini statunitensi:

In sostituzione del nulla osta vengono richiesti i seguenti documenti:

- *atto di notorietà attestante che, per le leggi cui il cittadino è sottoposto nel proprio Paese può contrarre matrimonio. Per tale atto occorre presentarsi con due testimoni avanti ad un'autorità italiana competente (Cancelleria del tribunale, Notaio , Autorità Consolare italiana all'estero);*

dichiarazione giurata resa presso il Consolato Statunitense in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la prefettura competente.

Cittadini australiani:

in sostituzione del nulla-osta sono richiesti i seguenti documenti:

- 1) *dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano alla competente Autorità consolare australiana in Italia, dalla quale deve risultare che giuste le leggi a cui è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del console deve essere legalizzata presso la competente Prefettura.*
- 2) *Atto di nascita, certificato di stato libero rilasciati dalle competenti Autorità in Australia dai quali risulti la prova che giuste le leggi a cui l'interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia.*

Qualora i documenti di cui al punto 2) non siano disponibili, l'interessato deve presentare un atto notorio (consiste in una dichiarazione giurata resa dall'interessato in presenza di quattro testimoni) redatto davanti all'Autorità italiana competente (all'estero il Console Italiano), da cui risulti che in base alle leggi vigenti in Australia, nulla osta al matrimonio che egli intende contrarre in Italia.

Inoltre :

Tramite apposita comunicazione, devono essere segnalate le **generalità dei due testimoni**, nonché la scelta del regime patrimoniale. Tale informazione deve pervenire all'Ufficio di Stato civile entro i 7 giorni antecedenti la data di celebrazione del matrimonio.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana dovranno essere assistiti da un interprete (munito di documento d'identità valido), del quale comunicheranno con congruo anticipo le generalità. Si precisa che l'Ufficio non fornisce l'interprete.

Se al momento della celebrazione del matrimonio uno degli sposi intende procedere al riconoscimento di **figli naturali** avuti in precedenza con l'altro coniuge, i nubendi dovranno informare con congruo anticipo l'Ufficio di Stato civile (sarebbe opportuno farlo sin dal momento in cui vengono richieste le pubblicazioni di matrimonio)

PUBBLICAZIONI E TERMINI

L'atto di pubblicazione viene pubblicato all'albo pretorio on-line sul sito internet del Comune in cui sono state richieste alla voce "pubblicazioni di matrimonio" per almeno otto giorni consecutivi.

Quando uno degli sposi è residente in un altro Comune, l'Ufficiale di Stato Civile si preoccuperà di richiedere la pubblicazione anche in detto Comune, che affiggerà le pubblicazioni sempre per 8 giorni interi. Al nono giorno invierà la comunicazione di avvenuta esecuzione delle pubblicazioni all'altro Comune.

Il matrimonio può essere celebrato dopo il terzo giorno ed entro 180 giorni successivi alle pubblicazioni; superato tale limite le stesse si considerano come non avvenute.

COSTI

- n. 1 marca da bollo da 16.00 nel caso in cui i futuri sposi siano residenti entrambi nel Comune di Camporeale;
- n. 2 marche da bollo da 16.00 nel caso in cui uno di essi sia residente in un altro Comune.

IMPEDIMENTI ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

Con l'autocertificazione i nubendi dovranno dichiarare :

- Libertà di stato, cioè di non essere vincolati da precedente matrimonio, ex art. 86 C.C.;
- (solo per la donna) Che il precedente matrimonio è sciolto da almeno 300 giorni, ex art. 89 C.C., cd. divieto temporaneo di nuove nozze;
- Assenza di impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione, ex art. 87 C.C.
- Assenza di una dichiarazione di interdizione per infermità di mente, ex art. 85 C.C.
- Di non avere una condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altro sposo ex art.88 C.C.